**Cass. Pen., Sez. III, n. 12169 del 14/3/2017 – Pres. Ramacci – Est. Di Stasi – Ric. B.D.**

**RIFIUTI** – Deposito incontrollato: quando si configura?

*Il reato di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256 comma 2, d.lgs. 152/2006 – che ha natura di reato proprio, richiedendo quale elemento costitutivo la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione - si configura quando l'attività posta in essere è definitiva, nel senso che essa non prelude ad alcuna successiva operazione di smaltimento o di recupero dei rifiuti, come si connotava, nel caso di specie, l’attività realizzata dal rappresentante legale di una società, consistente in un deposito di rifiuti speciali mediante ammassi di materiali non omogenei (residui di demolizioni edili anche miste ad amianto, mobili in legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche, guaine, residui di materiali ferroso e in vetro, lastre e tubature in eternit) in un fondo recintato nella sua disponibilità in assenza di titolo abilitativo.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 20.1.2016, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 29.10.2013 del Tribunale di Brindisi, con la quale B.D., nella qualità di rappresentante legale della B.C. S.r.l., era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 256 comma 2, 192 commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006 - perché all'interno di un'area di circa mq 10.192 nella sua disponibilità effettuava un deposito incontrollato di rifiuti industriali speciali e pericolosi e senza alcun raggruppamento per categorie omogenee (accertato in [omissis] il 4.2.2010) - e condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.D., per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce errata ricostruzione del fatto ai fini della esatta qualificazione dello stesso.

Argomenta che il fatto accertato non poteva essere qualificato come deposito incontrollato ma come deposito temporaneo; sul punto la Corte territoriale offriva una motivazione illogica in quanto dava rilevo esclusivo al quantitativo dei rifiuti rinvenuto affermando che tale dato non rendeva ragionevole ritenere che i rifiuti fossero stati ammassati negli ultimi tre mesi.

Con il secondo motivo deduce l'erroneo computo dei termini prescrizionali.

Argomenta che l'aggiunta del periodo di un anno, 1 mese e venti giorni di sospensione era illegittimo, in quanto il rinvio effettuato dai Giudici di appello dal 19.11.2014 al 20.1.2016 doveva essere contenuto nei 60 gg o al più in epoca antecedente al termine di maturazione della prescrizione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

**Considerato in diritto**

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che si configura il reato di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, di cui agli artt. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006, quando l'attività posta in essere è definitiva, nel senso che essa non prelude ad alcuna successiva operazione di smaltimento o di recupero dei rifiuti *(Sez.3,* n.39544 *del* 11/10/2006,Rv.235705).

Inoltre, il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione *(Sez.3,* n.5042 *del* 17/01/2012,Rv.252131).

Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno fornito una esaustiva e congrua motivazione, incensurabile in questa sede, sulla responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato contestato.

È stato rimarcato che l'attività posta in essere dall'imputato, quale rappresentante legale della B.C. S.r.l., era consistita nell'effettuare un deposito di rifiuti speciali mediante ammassi di materiali non omogenei (residui di demolizioni edili anche miste ad amianto, mobili in legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche, guaine, residui di materiali ferroso e in vetro, lastre e tubature in eternit) in un fondo recintato nella sua disponibilità in assenza di titolo abilitativo, attività che, alla luce delle risultanze istruttorie, si connotava come completo e definitivo abbandono dei rifiuti non finalizzato ad attività di recupero o smaltimento.

Il ricorrente sostiene che tale attività, invece, andrebbe collocata nella fattispecie del deposito temporaneo.

Deve ricordarsi (con riferimento alla disciplina vigente all'epoca dei fatti) che il deposito temporaneo era descritto nel d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m), come "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti", a determinate condizioni dettagliatamente specificate:

- il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi;

- il deposito temporaneo non può riguardare rifiuti prodotti da terzi, come si desume chiaramente dalla legge, ma solo rifiuti propri;

- i rifiuti non devono contenere quantitativi di determinate sostanze al di sopra di un certo limite (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,policlorodibenzofenoli policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione);

- sono previsti limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento. Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume (10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 metri cubi per quelli non pericolosi), superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, con cadenza trimestrale. In ogni caso, pur rispettando il dato quantitativo appena indicato, il deposito non può avere durata superiore ad un anno (per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate specifiche modalità di gestione del deposito temporaneo);

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'osservanza di tutte condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevavano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187.

Deve, poi, ricordarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti *(Sez.3,* n.35494 *del* 10/05/2016, Rv.267636; *Sez.3,* n.29084 *del* 14/05/2015, Rv.264121;Sez.3, n.23497 *del* 17/04/2014, Rv.26150; Sez. 3, n.15680, 23 aprile 2010;Sez. 3, n.21587,17 marzo 2004;.Sez. 3, n.30647, 15 giugno 2004).

Nella specie, la Corte territoriale, come si rileva dalla sentenza impugnata, ha correttamente rimarcato che alcuna prova veniva fornita in merito dall'imputato, il quale, peraltro, neppure aveva allegato, nei motivi di gravame, gli elementi di fatto temporali e quantitativi rilevanti al fine in esame.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il rinvio disposto nel giudizio di appello dal 19.11.2014 al 20.1.2016, determinato dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, va computato nel periodo di sospensione del corso della prescrizione.

I limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria *(Sez.5,* n.44924 *del* 14/11/2007, Rv.237914; *Sez.3,* n.4071 *del* 17/10/2007, dep.28/01/2008, Rv.238544; *Sez.2,*

n.20574 *del* 12/02/2008, Rv.239890; *Sez.5,* n.18071 *del* Rv.247142;Sez.3, n.11671 del 24/02/2015,Rv.263052).

08/02/2010,

Pertanto, alla data di emissione della sentenza di appello -20.1.2016- il termine prescrizionale del reato non era ancora maturato, in quanto sarebbe, invece, maturato il 6.4.2016, ai sensi degli art.157,160 e 161 cod.proc.pen. (considerato che il reato veniva accertato in data 4.2.2010, applicato il termine massimo prescrizionale di anni cinque ed il periodo di sospensione del procedimento pari a gg 427).

4. Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.

6.L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez.U. n. 12602 del 25.3.2016, Ricci; Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428 del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).

[…]